

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1564/93 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(3)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(4)</sup>,

considerando che il prezzo di base deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che, all'atto della fissazione del prezzo di base per le carcasse di ovini, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che scopo precipuo della politica agricola comune è di garantire un equo tenore di vita alla popolazione rurale, la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; che in quest'ottica è necessario fissare i prezzi per la campagna 1994 al livello previsto nel presente regolamento;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

considerando che è opportuno fissare gli importi settimanali stagionalizzati applicabili al prezzo di base, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso delle campagne 1991 e 1992 in materia di ammasso privato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1994, il prezzo di base nel settore delle carni ovine è fissato a 418,53 ecu/100 kg, peso carcassa.

*Articolo 2*

Il prezzo di base di cui all'articolo 1 è stagionalizzato conformemente alla tabella riportata nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. WESTH

<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93 (GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU n. C 80 del 20. 3. 1993, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU n. C 150 del 31. 5. 1993.

<sup>(4)</sup> GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 25.